



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

26 gennaio 2023

Rapporto esplicativo concernente le disposizioni di ordinanza relative all'articolo 71a LEne

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Conseguenze su economia, ambiente e società.....	1
4.	Commento alle singole disposizioni	2
4.1	Ordinanza sull'energia	2
4.2	Ordinanza sulla promozione dell'energia	5
4.3	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico	8

1. Punti essenziali del progetto

Nell'ambito delle «Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno», il 30 settembre 2022 l'Assemblea federale ha integrato il nuovo articolo 71a nella legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) Il nuovo articolo prevede la semplificazione dei requisiti di autorizzazione di grandi impianti fotovoltaici e la loro promozione con una remunerazione unica speciale la cui aliquota è stabilita caso per caso, ma che può essere pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento. Poiché la semplificazione dei requisiti di autorizzazione si applica solo fino a quando in Svizzera non sono realizzati impianti che producono complessivamente 2 TWh di energia all'anno, è necessario disciplinare a livello di ordinanza le modalità del monitoraggio e i meccanismi legati a questo valore soglia. Occorre inoltre regolamentare la procedura di domanda e i criteri di calcolo per la promozione dei grandi impianti fotovoltaici.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

L'attuazione dell'articolo 71a LEne comporta un lavoro supplementare da parte delle autorità edilizie comunali e cantonali e di eventuali ulteriori uffici coinvolti nella valutazione dei progetti. Inoltre, potrebbe andare a intaccare la competenza dei Comuni nella procedura di autorizzazione. Queste conseguenze risultano già dalla disposizione di legge. Al momento è difficile stimare quanti progetti saranno depositati pubblicamente entro il 31 dicembre 2025. Data la produzione minima richiesta di 10 GWh e la soglia di 2 TWh, i progetti probabilmente saranno al massimo 200.

L'esame delle domande di promozione e della plausibilità dei documenti pervenuti, nonché il regolare aggiornamento dell'elenco dei progetti presentati, autorizzati in prima istanza e autorizzati con decisioni passate in giudicato comportano un notevole onere di attuazione presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE). A tal fine è necessario un posto di lavoro al 100 per cento supplementare fino al 31 dicembre 2031.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

Le conseguenze derivano essenzialmente dalle disposizioni a livello di legge. I requisiti di autorizzazione semplificati e le generose condizioni di promozione per i grandi impianti fotovoltaici hanno ripercussioni positive sull'espansione del fotovoltaico e contribuiscono quindi a raggiungere l'auspicato potenziamento delle energie rinnovabili in Svizzera. Al contempo, si sta sviluppando un know-how tecnico, dato che finora ci sono solo pochi grandi impianti alpini nel mondo.

Gli effetti sull'ambiente dipendono, tra l'altro, dai siti in cui vengono costruiti i grandi impianti fotovoltaici e dalle modalità di realizzazione. Devono essere analizzati nell'ambito di un esame dell'impatto sull'ambiente e devono essere adottate le relative misure per ridurli al minimo. Nell'ambito della ponderazione degli interessi le autorità competenti decidono infine se un progetto può essere realizzato.

4. Commento alle singole disposizioni

4.1 Ordinanza sull'energia

Art. 9c Campo d'applicazione materiale

L'articolo 9c precisa cosa si intende per «grandi impianti fotovoltaici» e «linee di allacciamento». Nell'articolo 71a capoverso 1 LEn vengono menzionati esplicitamente i grandi impianti fotovoltaici e le relative linee di allacciamento. Per la realizzazione e l'esercizio sono tuttavia necessari altri impianti e installazioni; anch'essi sono parte dei grandi impianti fotovoltaici, purché essenziali per la loro realizzazione o esercizio. Vi rientrano, ad esempio, i trasformatori e gli impianti di distribuzione che fanno parte dell'impianto e, sempre limitatamente a quanto necessario dal punto di vista temporale e materiale, le indispensabili infrastrutture di collegamento (ad es. funivie). Nell'ambito di uno studio delle varianti deve essere vagliata la variante di collegamento che ha il minore impatto negativo sull'ambiente.

Va tenuto presente che l'obbligo di smantellare gli impianti e ripristinare la situazione iniziale secondo l'articolo 71a capoverso 5 LEn si applica alla totalità degli impianti e delle installazioni realizzati conformemente all'articolo 71a capoverso 1 LEn.

Inoltre si precisa che la deroga all'obbligo di pianificazione ai sensi dell'articolo 71a capoverso 1 lettera c LEn si riferisce solo alla determinazione degli impianti e delle installazioni menzionati in un piano direttore o di utilizzazione cantonale o in un piano settoriale della Confederazione, ma non all'obbligo di approvazione dei piani di cui all'articolo 16 della legge sugli impianti elettrici (LIE, RS 734.0). Le linee di allacciamento elettriche e gli impianti di trasformazione continuano a essere soggetti all'obbligo di approvazione dei piani. Vi rientrano anche le linee della rete di distribuzione a bassa tensione, sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale (cfr. art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, OPIE).

Art. 9d Campo d'applicazione territoriale

Lo scopo dell'articolo 71a LEn era quello di facilitare esplicitamente la costruzione di grandi impianti fotovoltaici alpini e consentirne una sostanziale espansione nel più breve tempo possibile. La restrizione al capoverso 2 lettera b (requisito secondo il quale la produzione di energia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo deve essere di almeno 500 kWh per 1 kW di potenza installata) ne limitava di fatto l'applicazione alle altitudini elevate in cui non sono presenti superfici per l'avvicendamento delle colture (regioni alpine). Dopo l'entrata in vigore della disposizione, è emerso che i requisiti di cui all'articolo 71a capoverso 2 lettera b LEn possono essere soddisfatti in aree ad altitudini più basse, se i moduli fotovoltaici seguono la posizione del sole.

Chiaramente il legislatore non aveva in mente tali impianti. Ciò spiega ad esempio il giudizio del Consigliere nazionale Stefan Müller-Altermatt il 26 settembre 2022: «Abbiamo aggiunto il requisito di una produzione invernale minima per grandi impianti, al fine di evitare che le superfici agricole utili nell'Altopiano si trovino sotto pressione.»¹

Non è quindi chiaro come un grande impianto fotovoltaico sito su superfici per l'avvicendamento delle colture sia conciliabile con la volontà del legislatore espressa nell'articolo 71a LEn. Le superfici per l'avvicendamento delle colture rappresentano le migliori superfici agricole utili e sono il fondamento di una sicurezza alimentare minima in Svizzera. Per questo motivo gli impianti siti sulle superfici per l'avvicendamento delle colture sono esplicitamente esclusi dall'articolo 9d.

Va tuttavia sottolineato che l'esclusione di impianti fotovoltaici siti sulle superfici per l'avvicendamento delle colture conformemente a questa disposizione (art. 9d) si applica espressamente solo alle autorizzazioni (privilegiate) di cui all'articolo 71a LEn. Rimangono invariati i requisiti ai quali gli impianti fotovoltaici siti sulle superfici per l'avvicendamento delle colture sono ammessi secondo le disposizioni ordinarie della legislazione sulla pianificazione del territorio (sulla base di un piano d'utilizzazione o

¹ Boll. Uff. 2022 N 1708

direttamente nella procedura di autorizzazione edilizia; disposizioni pertinenti in particolare articoli 2, 8 e 24 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700] e 32c dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio [OPT; RS 700.1]).

Con l'esplicita menzione nell'articolo 71a capoverso 1 lettera e numeri 2 e 3 LEn dei biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) nonché delle riserve per uccelli acquatici e di passo secondo l'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0), il Parlamento ha voluto chiarire che la regola dell'esclusione per i nuovi impianti energetici di cui all'articolo 12 capoverso 2 numero 2 LEn si applica anche agli articoli di cui all'articolo 71a LEn. Riferendosi alle paludi e ai paesaggi palustri nell'articolo 71a capoverso 1 lettera e numero 1 LEn, il Parlamento ha voluto anche dimostrare che la protezione secondo l'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.) e l'articolo 23d LPN si applica anche in questo caso. Il Parlamento non ha tuttavia voluto inasprire ulteriormente questa protezione.

Art. 9e Soglia della produzione annua supplementare di 2 TWh

L'articolo 9e precisa come deve essere calcolata la produzione complessiva di 2 TWh. Determinante ai fini del calcolo della produzione complessiva è la produzione annua attesa degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato (cpv. 1). Una volta che le decisioni di autorizzazione dei progetti con una produzione prevista di 2 TWh sono passate in giudicato, non possono più essere realizzati altri progetti di cui all'articolo 71a. Ciò è possibile grazie al fatto che l'ordinanza stessa consente la costruzione di un impianto solo se, nel momento del passaggio in giudicato della decisione, non è già stata raggiunta la produzione complessiva di 2 TWh (cpv. 2) da parte di altri impianti autorizzati con decisioni già passate in giudicato. Si raccomanda tuttavia alle autorità di fare riferimento a questa riserva anche nell'autorizzazione edilizia.

Rimandando al passaggio in giudicato dell'autorizzazione e non all'autorizzazione di prima istanza per il rispetto della produzione complessiva di 2 TWh, si vuole garantire che i progetti con basse possibilità di realizzazione non blocchino il contingente di 2 TWh. È quindi chiaro che il momento del passaggio in giudicato (di cui al cpv. 2 di questa disposizione) è il momento in cui l'ultima delle autorizzazioni necessarie è passata in giudicato. Ciò comprende l'autorizzazione cantonale per l'impianto di produzione stesso, ma anche le autorizzazioni necessarie da parte dei corrispondenti servizi federali (ad es. dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [ESTI] per le linee di allacciamento o dall'Ufficio federale dei trasporti [UFT] per gli impianti a fune con concessione federale).

Anche questa procedura cela il rischio che alla fine si producano effettivamente meno di 2 TWh. Rimane infatti la possibilità che non tutti i progetti autorizzati con decisioni passate in giudicato vengano effettivamente realizzati nella misura prevista.

Si pone la questione di sapere a quali condizioni i progetti autorizzati con decisioni passate in giudicato in un secondo momento possano prendere il posto di altri autorizzati con decisioni passate in giudicato precedentemente. Anche in assenza di una disposizione esplicita nell'ordinanza, sembra chiaro che un tale «subentro» debba essere possibile almeno in caso di ritiro di una domanda di costruzione o di rinuncia a un'autorizzazione edilizia passata in giudicato. Disciplinare esplicitamente questo processo nell'ordinanza sarebbe complicato e potrebbe generare confusione. Poiché non è affatto chiaro se una tale situazione si verificherà mai, si è deciso di non disciplinarla.

Qualora dovesse risultare che, con la procedura scelta, la produzione complessiva dei grandi impianti fotovoltaici effettivamente collegati alla rete sia inferiore a 2 TWh, si potrebbe vagliare l'opportunità di una regolamentazione transitoria.

Art. 9f Consenso del Comune

Secondo l'articolo 71a capoverso 3 LEn, il Cantone concede l'autorizzazione, se il Comune di ubicazione e i proprietari fondiari hanno dato il loro consenso alla realizzazione.

L'applicazione della disposizione dell'articolo 71a LEn entrata in vigore con urgenza non deve venir meno perché nel Cantone e/o nel Comune non è ancora stato stabilito quale sia l'organo comunale competente per il rilascio del consenso. L'articolo 9f OEn non compromette in alcun modo la sovranità

procedurale cantonale. I Cantoni - e, sulla base della legge cantonale, i Comuni se necessario - sono liberi di stabilire a propria discrezione il regime di competenze.

Inoltre, poiché l'interesse alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico di cui all'articolo 71a LEn prevale in linea di principio sul diritto comunale, in assenza di un regolamento che disciplina le competenze che va in senso contrario è ovvio dichiarare competente l'organo comunale responsabile dell'emanazione delle leggi comunali. In definitiva, si tratta di un regime di competenze che presumibilmente verrebbe stabilito anche da un tribunale se dovesse essere adito.

Art. 9g Competenza dei Cantoni

In virtù dell'articolo 71a capoverso 3 LEn, l'autorizzazione edilizia per la costruzione di un impianto di produzione deve essere concessa imperativamente dal Cantone; il solo consenso cantonale non è sufficiente per gli impianti di cui all'articolo 71a. Anche in questo caso si pone la questione di come evitare che le procedure si trascinino perché le competenze non sono regolamentate; non c'è alcuna intenzione di impedire ai Cantoni di stabilire il regime di competenze che ritengono opportuno.

Secondo l'articolo 9g, si applica in via sussidiaria quanto segue: se il diritto cantonale non prevede altre competenze, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità conformemente all'articolo 25 capoverso 2 LPT.

Per quanto riguarda le procedure, sono emerse altre questioni che sono già disciplinate dal diritto superiore e che quindi non possono essere regolate a livello di ordinanza. Due di queste questioni sono trattate ancora brevemente qui di seguito.

Nell'ambito dell'autorizzazione edilizia, il Cantone deve stabilire anche le condizioni per lo smantellamento, ad esempio per quanto riguarda i tempi e l'entità (come risulta dall'art. 71a cpv. 5 LEn).

Mentre per i grandi impianti fotovoltaici è richiesta un'autorizzazione cantonale, per il collegamento elettrico (linee di allacciamento e altri necessari impianti di collegamento elettrico) è necessaria un'autorizzazione da parte dell'ESTI o dell'UFE (come risulta in particolare dall'art. 16 LIE). Secondo l'articolo 6b dell'OPIE, quest'ultimo è competente in particolare in caso di ampie opposizioni o divergenze tra le autorità federali. Per garantire una procedura efficiente, l'autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni e l'autorità che dirige la procedura per il collegamento elettrico devono coordinarsi tra di loro (come risulta in particolare dall'art. 25a LPT).

Art. 9h Notifiche da parte dei Cantoni e dei servizi federali

L'UFE deve verificare il rispetto della soglia di 2 TWh e i promotori del progetto hanno interesse a valutare se il loro progetto rientra ancora nel campo di applicazione dell'articolo 71a LEn. È quindi fondamentale che l'UFE sia costantemente informato sui progetti previsti e sul loro stato di avanzamento, dal deposito pubblico alla messa in esercizio. I Cantoni e i servizi federali si adoperano affinché i promotori dei progetti notifichino loro tempestivamente le informazioni necessarie, ad esempio la data di messa in esercizio. L'UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con queste informazioni e lo aggiorna costantemente.

Allegato 2 n. 3.5.2

Nell'ambito delle disposizioni relative alla promozione, il 1° gennaio 2023 sono entrate in vigore varie modifiche della legge sull'energia, dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e dell'ordinanza sull'energia. Nell'allegato 2 numero 3.5.2 dell'ordinanza sull'energia non è stato adeguato un rimando e, nella versione tedesca, la nota a piè pagina contiene un numero RS errato.

4.2 Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 38b Principio per la fissazione della remunerazione unica per gli impianti secondo l'articolo 71a LEne

Il calcolo della redditività è previsto dalla legge. L'obiettivo è quello di determinare l'entità degli eventuali costi scoperti. La remunerazione unica da concedere non può superare questi costi scoperti. Al contempo la remunerazione unica deve essere pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili (cfr. anche art. 71a cpv. 4 LEne).

Sezione 6: Procedura di domanda per gli impianti di cui all'articolo 71a LEne

La procedura di domanda di una remunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici si basa considerevolmente sulle procedure di domanda dei contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici e gli impianti a biomassa previsti dal diritto che vigeva sino a fine 2022.

Una domanda può essere presentata quando il progetto dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato (art. 46i). A questo punto, i promotori del progetto possono stimare con maggiore precisione i costi e tenere conto delle condizioni dell'autorizzazione edilizia nella domanda. Dato che l'UFE pubblica le disposizioni per il calcolo della redditività economica, i promotori del progetto possono calcolare in anticipo quale sarà l'importo approssimativo del contributo di promozione.

Nella garanzia di principio viene stabilito l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere. Questo importo massimo assoluto viene utilizzato per la pianificazione della liquidità del Fondo per il supplemento rete. L'importo viene stabilito in misura pari al 60 per cento dei costi d'investimento presumibilmente computabili (art. 46j lett. a). Al contempo, i costi scoperti vengono calcolati sulla base dei parametri di calcolo applicabili al momento della decisione e definiti dall'UFE (scenario dei prezzi e costo del capitale). Da esso risulta il presumibile ammontare della remunerazione unica. Al momento della determinazione definitiva della remunerazione unica, i costi scoperti vengono ricalcolati sulla base dei costi d'investimento computabili definitivi e della produzione netta effettiva (costi scoperti definitivi).

L'articolo 71a capoverso 4 LEne prevede che un grande impianto fotovoltaico può beneficiare della remunerazione unica speciale stabilita per il singolo caso, se entro il 31 dicembre 2025 immette almeno parzialmente elettricità nella rete. Questa disposizione vaga deve essere specificata a livello di ordinanza. Secondo l'articolo 46k, affinché il criterio dell'«immissione parziale» sia soddisfatto, entro tale data l'impianto deve immettere in rete almeno il 10 per cento della produzione attesa dell'intero impianto previsto o 10 GWh di energia elettrica. Per il rispetto del criterio è determinante la somma del consumo proprio e della produzione eccedente. Il criterio alternativo di una produzione minima di 10 GWh tiene conto del fatto che, per progetti molto grandi, entro la fine del 2025 potrebbe non essere raggiunta una produzione di almeno il 10 per cento. Il Parlamento ha emanato l'articolo 71a capoverso 4 LEne per semplificare e accelerare la costruzione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni nella regione alpina. Per evitare che questa intenzione non vada a buon fine, è necessario prevedere anche un termine per la messa in esercizio completa dell'impianto. Se il 10 per cento (o i primi 10 GWh) di un impianto è stato messo in esercizio entro la fine del 2025, dovrebbe essere realistico completare il resto dell'impianto entro cinque anni. Sono infatti i lavori preparatori di un progetto di questo tipo a richiedere molto tempo fino alla costruzione dell'impianto vero e proprio. L'articolo 46k capoverso 3 prevede che, nel caso in cui un impianto non possa essere messo in esercizio completamente entro la fine del 2030, la remunerazione unica speciale per la parte dell'impianto che viene messa in esercizio entro la fine del 2030 viene concessa in proporzione a tale parte, ma solo nella misura in cui tale parte soddisfa i requisiti di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne.

Se in un secondo momento anche la parte restante dell'impianto viene messa in esercizio, per questa parte può essere chiesta la «normale» remunerazione unica di cui all'articolo 25 LEne.

La notifica di messa in esercizio avviene in linea di principio dopo la messa in esercizio completa. Tuttavia, se entro la fine del 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata per tale parte (art. 46l).

La disposizione sulla notifica di conclusione dei lavori (art. 46m) disciplina al capoverso 3 il caso speciale degli impianti di cui, entro la fine del 2030, è stata messa in esercizio solo una parte.

Il termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori può essere prorogato a determinate condizioni (art. 46n). Il termine per la messa in esercizio è invece stabilito come data fissa nell'articolo 46k capoverso 2. L'articolo 46k capoverso 3 disciplina anche le conseguenze giuridiche nel caso in cui la messa in esercizio completa non sia possibile entro tale data. La proroga di questo termine non favorirebbe l'accelerazione della costruzione di grandi impianti fotovoltaici alpini e non è quindi prevista dall'articolo 46n.

L'articolo 46o prevede che, dopo il terzo anno completo di esercizio, sia notificata all'UFE la produzione netta annua dell'impianto, suddivisa in consumo proprio e produzione eccedente dalla messa in esercizio completa, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale per kW di potenza installata. La misurazione della produzione effettiva è rilevante sia per la verifica del diritto alla remunerazione che per il calcolo dei costi scoperti. Se entro la fine del 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell'impianto, i dati da notificare si devono riferire solo a tale parte in modo che i costi scoperti possano essere calcolati in relazione a essa.

Per fissare definitivamente la remunerazione unica, i costi scoperti vengono calcolati sulla base dello scenario dei prezzi e del tasso d'interesse calcolatorio che vigevano al momento in cui è stata data la garanzia di principio (art. 46p cpv. 2). Quando viene fissata definitivamente la remunerazione unica, i due parametri non vengono quindi adeguati alla nuova situazione di mercato. La remunerazione unica viene fissata sull'importo più basso dei valori menzionati nell'articolo 46p capoverso 1 lettere a–c.

Sebbene la remunerazione unica per impianti fotovoltaici – come suggerisce il nome – presupponga effettivamente un versamento unico, nel caso dei grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne, è ragionevole prevedere la possibilità di un versamento in più tranche (art. 46q). Solo sulla base delle dimensioni e della probabile ubicazione degli impianti si possono ipotizzare costi d'investimento molto elevati e una fase di costruzione più lunga di quella normalmente prevista per gli impianti fotovoltaici. I promotori del progetto potrebbero quindi, a determinate condizioni, ricevere di volta in volta una parte della remunerazione unica attesa, al raggiungimento delle varie tappe.

Sezione 7: Criteri di calcolo

Le disposizioni sui criteri di calcolo si basano considerevolmente su quelle relative agli altri contributi d'investimento. La principale differenza è che nel calcolo della remunerazione unica dei grandi impianti fotovoltaici viene sempre effettuato un calcolo della redditività e la remunerazione unica è concessa solo per l'ammontare dei costi scoperti. Per gli altri contributi d'investimento, invece, si procede a un esame e a una valutazione concreti solo se vi sono elementi per ritenere che nel caso di un impianto non vi siano costi scoperti.

I costi d'investimento computabili sono quelli di cui all'articolo 61 capoversi 1–3 (art. 46r). Vi rientrano i costi per tutto ciò che è menzionato all'articolo 9c OEne, ad esempio le linee di allacciamento, ma anche i provvedimenti di protezione, ripristino e sostituzione di cui agli articoli 3, 6 capoverso 2 e articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN², sempre che siano decisi insieme all'autorizzazione edilizia.

I costi non computabili elencati nell'articolo 46s non sono computabili nemmeno per gli altri contributi d'investimento. Poiché in passato sono state sollevate questioni in merito, tali punti devono essere inclusi per completezza.

I costi scoperti vengono calcolati secondo le disposizioni dell'allegato 4. L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per tale calcolo; tra essi figurano un costo del capitale e uno scenario dei prezzi aggiornati annualmente. Nel fissare il costo del capitale e lo scenario dei prezzi, si tiene adeguatamente conto del rischio imprenditoriale e delle incertezze della situazione del mercato dell'energia elettrica.

Art. 98 cpv. 7

Con le remunerazioni uniche per i grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne vengono decisi elevati contributi di promozione e la cosiddetta «offensiva solare» del Parlamento ha suscitato grande interesse nei media. Essere informati in modo dettagliato e trasparente sugli impianti realizzati e promossi sulla base di questa legge federale dichiarata urgente è quindi di grande interesse pubblico.

² RS 451

Ciò include, tra l'altro, l'ammontare della remunerazione unica e la quota di promozione in relazione ai costi d'investimento computabili per ciascun progetto.

Allegato 2.1 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

L'allegato 2.1 è integrato con i numeri 5 e 6. Il numero 5.1 elenca le indicazioni e i documenti che devono essere contenuti nella domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEn. La documentazione da presentare è più ampia rispetto a quella necessaria per la normale remunerazione unica. Ciò è dovuto al fatto che per determinare l'importo massimo sono necessarie informazioni dettagliate sul progetto. Queste risultano, da un lato, dall'autorizzazione edilizia passata in giudicato e, dall'altro, dal calcolo della redditività presentato. Per poter verificare se i requisiti per il diritto alla remunerazione sono soddisfatti, occorre indicare anche la produzione annua di elettricità prevista e la produzione di energia elettrica prevista per il semestre invernale. Per garantire che questi valori siano calcolati o simulati in modo uniforme, l'UFE fissa alcune condizioni, ad esempio sui dati meteorologici da utilizzare, sugli strumenti di simulazione accettati o su come considerare l'albedo. Le relative basi sono messe a disposizione dei promotori del progetto insieme al formulario per il calcolo dei costi scoperti.

Il numero 5.2 disciplina i requisiti della notifica di messa in esercizio.

Il numero 6 contiene una tabella del periodo di utilizzazione dei principali elementi costituenti degli impianti di cui all'articolo 71a LEn. Tale tabella viene utilizzata per calcolare i valori residui dei vari elementi costituenti degli impianti che, a loro volta, vengono utilizzati per calcolare i costi scoperti.

Allegato 4 Calcolo dei costi scoperti

Oltre ai principi generalmente vigenti elencati al numero 1.1, al calcolo dei costi scoperti dei grandi impianti fotovoltaici si applicano le disposizioni di cui al numero 3. Come per le altre tecnologie, i deflussi di denaro computabili si compongono dei costi d'investimento computabili, degli investimenti di sostituzione e dei costi per l'esercizio e la manutenzione nonché altri costi d'esercizio. Questi ultimi comprendono anche eventuali canoni di locazione o diritti di superficie e possono essere computati annualmente fino a un massimo dell'1 per cento dei costi d'investimento computabili. Poiché l'esperienza dimostra che i costi d'esercizio per i grandi impianti fotovoltaici sono inferiori a quelli degli impianti idroelettrici e a biomassa, il basso limite massimo fissato per questi deflussi di denaro è giustificato. Inoltre i costi per un'assistenza scientifica dell'impianto per un ammontare complessivo di al massimo l'1 per cento dei costi d'investimento computabili, ma per un massimo di 200 000 franchi, possono essere indicati come deflussi di denaro computabili. Considerata la scarsa esperienza disponibile in materia di impianti solari alpini, questa disposizione intende creare un incentivo ad esaminare più attentamente alcuni aspetti, ad esempio questioni sull'accettazione, sulla biodiversità o su aspetti tecnici. Il requisito per la computabilità è che i risultati siano pubblicati in forma liberamente accessibile. I costi per un successivo smantellamento possono essere considerati come deflussi di denaro computabili per un massimo del 15 per cento dei costi di investimento computabili sotto forma di accantonamenti.

Gli afflussi di denaro da computare sono costituiti principalmente dai ricavi della vendita di elettricità, calcolati sulla base della produzione netta annuale e dello scenario dei prezzi fornito dall'UFE. Se una parte della produzione netta viene consumata in loco (consumo proprio), anche i risparmi così ottenuti vengono conteggiati come afflussi di denaro da computare. Il degrado dei moduli fotovoltaici viene preso in considerazione con un fattore – prestabilito e usuale nel settore – dello 0,5 per cento annuo.³

I deflussi e gli afflussi di denaro computabili vengono presi in considerazione per il periodo di utilizzazione dei moduli fotovoltaici, ovvero 30 anni, e gli investimenti sono ammortizzati nello stesso periodo. I valori residui degli elementi costituenti degli impianti con un periodo di utilizzazione più lungo, ad esempio fondazioni, ancoraggi e sottostrutture per l'assemblaggio, sono considerati come afflussi di denaro 30 anni dopo la messa in esercizio completa. Si tiene così conto del fatto che è molto probabile che questi sistemi vengano utilizzati non solo per un ciclo di moduli, ma per più cicli. Ciò è ragionevole anche perché una parte considerevole dei costi riguarda gli elementi costituenti dell'impianto con

³ Cfr. ad es. : Bucher, C. (2021). *Photovoltaikanlagen – Planung, Installation, Betrieb* (prima edizione). Faktor Verlag

periodo di utilizzazione significativamente superiore ai 30 anni. Da un punto di vista economico, sarebbe sproporzionato se gli impianti dovessero essere smantellati dopo soli 30 anni, tanto più che l'elettricità prodotta dai grandi impianti fotovoltaici sarà ancora necessaria tra 30 anni.

4.3 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Art. 22 cpv. 4 e 5

I potenziamenti della rete che si rendono necessari per l'immissione dell'energia elettrica proveniente da grandi impianti fotovoltaici conformemente all'articolo 71a LEne fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete conformemente all'articolo 71a capoverso 4 LEne. Di conseguenza, l'articolo 22 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) estende ai grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne la competenza della Commissione dell'energia elettrica (EiCom) per l'approvazione della remunerazione per i potenziamenti necessari della rete.